

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1957

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LATINI, LOIZZO, PIERRO**

Riconoscimento della qualifica di formatore artistico nel settore teatrale e cinematografico e istituzione del registro nazionale

*Presentata il 10 luglio 2024*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di riconoscere la professione di formatore artistico nel settore teatrale e cinematografico, in modo tale da poter distinguere chi svolge tale attività in maniera professionale e continuata e chi invece si dedica ad essa in modo occasionale, contribuendo così alla formazione di una coscienza di categoria nonché alla riconoscibilità istituzionale della stessa. Il riconoscimento giuridico passa inevitabilmente dalla definizione della qualifica di formatore artistico nel settore teatrale e cinematografico e dalla creazione del «registro del formatore artistico nel settore teatrale e cinematografico», il quale tuttavia non costituisce condizione necessaria per l'esercizio della professione; il registro pertanto mira semplicemente a riconoscere l'identità e il valore della categoria dei formatori artistici nel settore te-

atrale e cinematografico, che di questo lavoro hanno potuto vivere fino ad oggi.

L'articolo 1 della proposta di legge riconosce la qualifica di formatore artistico nel settore teatrale e cinematografico a tutti coloro i cui redditi derivanti da tale professione costituiscano più del 50 per cento del reddito complessivo da lavoro, per l'intero periodo della vita professionale, che abbiano versato almeno una certa quota di contributi previdenziali e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della proposta di legge.

In particolare il riconoscimento è accordato solamente ad alcune categorie di lavoratori inquadrati nel raggruppamento A) di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005, il quale contiene un elenco

tripartito dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.

L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro nazionale del formatore artistico nel settore teatrale e cinematografico (registro), il quale è pubblicato nel sito *internet* istituzionale e non costituisce in alcun modo un albo professionale; la mancata iscrizione allo stesso non preclude pertanto la possibilità di esercitare le professioni di cui

all'articolo 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'iscrizione al registro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e sentiti i soggetti di cui al comma 3 nonché previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 3 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Riconoscimento della qualifica di formatore artistico nel settore teatrale e cinematografico)*

1. Ai fini della presente legge, la qualifica di formatore artistico nel settore teatrale e cinematografico è riconosciuta a coloro i cui redditi derivanti da tale professione costituiscono più del 50 per cento del reddito complessivo da lavoro, computati per l'intero periodo della vita professionale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Il riconoscimento è accordato esclusivamente ai lavoratori che, essendo iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, abbiano effettuato almeno 50 versamenti nel corso della vita lavorativa a fini previdenziali e la cui attività professionale risulti inquadrata in uno dei seguenti codici di qualifica stabiliti dall'Allegato 1 alla circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 83 del 20 maggio 2016, in conformità con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005: A021, A022, A023, A024, A025, A041, A042, A043.

## Art. 2.

*(Registro nazionale del formatore artistico nel settore teatrale e cinematografico)*

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro nazionale dei formatori artistici nel settore teatrale e cinematografico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, di seguito denominato « registro ».

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel registro e per la cancellazione dal medesimo.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, individuate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, nonché in conformità con la normativa dell'Unione europea e con la risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)).

4. Il registro è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Il registro non costituisce un albo professionale, e l'iscrizione allo stesso non può in alcun modo essere considerata come condizione per l'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1.

### Art. 3.

#### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

